



lità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo nei primi venti anni - con una quota a carico della Cooperativa mutuataria in aggiunta all'annualità di contributo statale e - per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalla Cooperativa mutuataria ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo rimanendo, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni, sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipate";

2) - Spese legali e tecniche a carico della Cooperativa mutuataria;

3) - di dare mandato al Direttore generale stesso e, in sua vece, al Vice Direttore generale, ciascuno con facoltà di firmare da solo, di eseguire l'operazione di cui si tratta e, ove occorra, di nominare procuratori che, muniti di mandato in forma autentica, possano compiere quanto necessario per il concretamento dell'operazione stessa.